



COMUNE BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano
Settore Famiglia e Solidarietà Sociale

Regolamento Comunale per l'Accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate

Recepisce la riforma del D.P.C.M. 159/2013

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 27/10/2017

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.	Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2.	Destinatari degli interventi e dei servizi.....	1
Art. 3.	Ambiti di applicazione.....	1
Art. 4.	Accesso e compartecipazione	2
Art. 5.	Disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio sanitarie	3
Art. 6.	Determinazione delle soglie e clausole di salvaguardia.....	3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ISEE

Art. 7.	Autocertificazione dei valori ISE e ISEE	5
Art. 8.	Determinazione della situazione economica reddituale e patrimoniale.....	5
Art. 9.	Definizione del nucleo familiare.....	5
Art. 10.	Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità.....	5
Art. 11.	Liste di attesa.....	6
Art. 12.	Controlli	6
Art. 13.	Disciplina delle decorrenze e disposizioni finali	8

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO - Tipologia di welfare A1

Art. 14.	Contributi economici a sostegno del reddito	9
Art. 15.	Contributi economici per affidi di minori a famiglie	10
Art. 16.	Diritto di informazione.....	10

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE - Tipologia di welfare A2

Art. 17.	Contributi ad integrazione rette di ricovero di anziani o disabili	11
Art. 18.	Contributi ad integrazione rette per servizio diurni per disabili	11

CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI - Tipologia di welfare A3

Art. 19.	Servizio di accoglienza di minori in strutture residenziali o semiresidenziali	13
Art. 20.	Servizio di Assistenza domiciliare educativa minori.....	13
Art. 21.	Servizio di Assistenza Scolastica minori disabili.....	13
Art. 22.	Servizio Asilo Nido.....	13
Art. 23.	Servizio di Assistenza Domiciliare	14
Art. 24.	Servizio Pasti domicilio	14
Art. 25.	Servizio di Refezione Scolastica	15
Art. 26.	Servizi scolastici: pre-post scuola e trasporto.....	15
Art. 27.	Servizio di Centri Diurni Estivi per Minori.....	15
Art. 28.	Servizi di Trasporto sociale	16

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi del Comune di Bareggio e si applica alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate.

Con il presente Regolamento si recepisce il D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" e i relativi regolamenti attuativi, nonché la DGR 3230/2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013" e tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che dovessero entrare in vigore successivamente all'approvazione del suddetto regolamento.

Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 3.

Il presente Regolamento si attiene, per quanto applicabile, alla Legge 328/2000 e alla L.R. 3/2008.

Art. 2. Destinatari degli interventi e dei servizi

I destinatari delle prestazioni sono individuati ai sensi dell'art.2 della Legge 328/2000 e dell'art.6 della legge regionale n. 3/2008 e s.m.e i.:

- a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti sul territorio comunale e in situazione di bisogno.

Il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone temporaneamente presenti, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali Enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art. 3. Ambiti di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'ente non limitate al possesso di tali requisiti ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

In fase di prima applicazione, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica agli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta di seguito elencati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo. La Giunta Comunale può valutare il successivo ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione, tenendo conto delle indicazioni legislative nazionali e regionali.

Tipologia Interventi, servizi e prestazioni di welfare A1

- **Erogazione di contributi economici** (es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per la concessione di prestiti sull'onore, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, ecc.)
- **Servizi residenziali notturni** (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza, ...).
- **Servizi sociali diurni** (centri diurni per persone in condizioni di fragilità).

Tipologia Interventi, servizi e prestazioni di welfare A2

- **Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette** delle Unità d'offerta sociosanitarie (R.S.A., R.S.D., C.S.S., C.D.D., C.D.I.).
- **Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette** delle Unità d'offerta sociale a favore delle persone disabili di maggiore età (es. C.S.E., S.F.A, S.A.D.H.,.....)
- **Erogazione di voucher/misure integrative** rispetto a quelle erogate dalla Regione.

Tipologia Interventi, servizi e prestazioni di welfare A3

- **Servizio assistenza domiciliare minori**
- **Comunità educative**
- **Asili Nido, Micronidi e Centro prima infanzia**
- **Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia**
- **Scuole dell'infanzia**
- **Trasporto scolastico**
- **Mensa scolastica**
- **Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare**
- **Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati**
- **Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti**
- **Altro** (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari...)

Il Comune riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta, di modelli gestionali innovativi, di prestazioni ed interventi in grado di rispondere ai bisogni dei propri cittadini. Qualora vengano attivate, ma non risultino previste nel regolamento vigente, si farà riferimento a tipologie analoghe.

Art. 4. Accesso e compartecipazione

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (compartecipazioni/contribuzioni/tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo degli interventi e dei servizi e priorità di accesso per i contributi economici), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE), salvo i casi per i quali l'accesso non preveda compartecipazione ai costi.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.C.M. 159/2013 devono essere rese ai sensi dell'art.3 del DPR 445/2000 e dell'art. 2 del DPR 394/1999.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.1 e A.3, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.2 da parte di persone con disabilità di maggiore età, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.3, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

È facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere A.1), A.2) e A.3) e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente di quelle sanitarie sono contenuti nel presente regolamento, nei bandi e nelle disposizioni regolamentari di volta in volta definiti e relativi agli stessi servizi e prestazioni.

Il sistema dei servizi, prestazioni ed interventi gestiti dal comune di Bareggio, sono disciplinati dal presente Regolamento e da specifici provvedimenti nei quali vengono definite le modalità gestionali, di accesso e fruizione dei servizi.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora ed a seguito di verifiche circa le condizioni del singolo richiedente o del nucleo familiare:

- a. attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- b. agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti dell'utente, prevedendo eventuali forme di rateizzazione.

Art. 5. Disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio sanitarie

Nelle more dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e del conseguente adeguamento degli artt. 8 e 24 comma 2-bis della l.r. n. 3/2008 al nuovo contesto normativo nazionale, l'accesso alle unità d'offerta sociosanitarie continua ad essere assicurato in relazione alla valutazione del bisogno.

Le persone che accedono alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nella misura stabilita dagli enti gestori, anche sulla base di convenzioni con i Comuni o con l'Ambito.

Nel caso in cui la persona che accede alla rete delle unità d'offerta, o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dall'ente gestore, può presentare nell'ambito dei criteri stabiliti dal Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 6. Determinazione delle soglie e clausole di salvaguardia

In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni del Comune in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, si stabilisce che gli utenti che hanno una situazione economica al di sotto del valore ISEE di indigenza corrispondente all'importo dell'assegno sociale INPS per l'anno precedente a quello di riferimento, arrotondato a € 10,00 superiori, sono ammessi alla compartecipazione minima ovvero esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, in relazione alla tipologia del servizio richiesto.

La Giunta Comunale definisce i valori delle fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri in funzione delle diverse tipologie di servizi, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti secondo i criteri di cui alla tabella sottostante.

Fascia A Indigenza	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F	Fascia G
Limite massimo: ISEE = assegno sociale INPS	Limite massimo: ISEE = ISEE di indigenza + 30%	Limite massimo: ISEE = ISEE di indigenza + 65%	Limite massimo: ISEE = ISEE di indigenza + 100%	Limite massimo: ISEE = ISEE di indigenza + 135%	Limite massimo: ISEE = ISEE di indigenza + 270%	ISEE superiore al valore massimo della fascia F

E' in ogni caso fatta salva la possibilità di derogare ai criteri meramente reddituali, per situazioni di particolare gravità opportunamente documentate e dopo attenta valutazione da parte dell'Assistente Sociale referente, come nel caso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di aggravamento del tenore di vita del nucleo familiare richiedente la prestazione sociale rispetto all'anno di riferimento della situazione reddituale accertata ai fini ISEE, che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale agevolata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.

L'accoglimento delle richieste, per i contributi, gli interventi e i servizi previsti dal presente regolamento è possibile nei limiti degli stanziamenti disponibili nel bilancio dell'ente al fine di garantirne l'equilibrio economico-finanziario.

In particolare la concessione di contributi è vincolata alla condivisione del progetto personalizzato elaborato dall'Assistente Sociale, che può prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare del richiedente.

L'accesso avviene su istanza di parte, presentata su modelli predisposti dall'ente o nei casi di necessità e urgenza attivate d'ufficio da parte del servizio sociale.

La presentazione delle istanze, che avviene attraverso le modalità previste dal Comune, può essere supportata dall'ufficio competente, in particolar modo dal Servizio Sociale.

Per l'accesso ai servizi disciplinati dal presente regolamento, i nuclei familiari richiedenti non devono avere morosità pregresse per i servizi ivi disciplinati.

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi o interventi di analoga tipologia, tenendo conto dell'utenza e del progetto individualizzato.

Criteria per la determinazione dell'ISEE

Art. 7. Autocertificazione dei valori ISE e ISEE

Nei valori ISE e ISEE rientrano gli stati, i fatti e qualità per i quali l'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) è ente certificante secondo la disciplina del D.p.r. n. 445/2000 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, pertanto i valori ISE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel Titolo IV di questo Regolamento.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione fino al termine previsto dal D.P.C.M. 159/2013 e/o da successive modifiche ed integrazioni.

La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione e, nel caso di accesso a servizi per i quali è prevista la compartecipazione ai costi, l'applicazione della tariffa massima.

Art. 8. Determinazione della situazione economica reddituale e patrimoniale

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie di cui all'art.4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art.5 commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art.4 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 9. Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013.

Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 10. Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

Lo stato di abbandono e di estraneità al nucleo familiare come previsto dal Dpcm 159/2013 è accertato dal Comune di residenza del richiedente. A tal fine, su richiesta dell'interessato e a seguito di istruttoria da parte dei competenti uffici comunali sarà accertato lo stato di abbandono ed estraneità al nucleo familiare.

A tal fine, su richiesta dell'interessato e a seguito di istruttoria da parte dei Servizi Sociali comunali sarà accertato lo stato di abbandono ed estraneità al nucleo familiare.

L'interessato è tenuto a presentare apposita richiesta presso il Comune corredata da ogni utile ed idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente fatti e situazioni attestanti l'abbandono del coniuge o l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici di figli e/o genitori non conviventi.

Dell'esito dell'istruttoria, condotta dall'Assistente Sociale, avvalendosi anche di altri servizi comunali o esterni all'ente, viene data comunicazione all'interessato dai competenti uffici comunali in merito all'accertamento dell'estraneità o all'impossibilità di attestarne la condizione.

Art. 11. Liste di attesa

Qualora i Servizi Sociali del Comune non siano in grado di far fronte a tutte le istanze pervenute e ritenute ammissibili, e solo laddove l'accesso prioritario non sia già previsto nei relativi regolamenti del singolo servizio, l'accesso all'intervento o al servizio terrà conto dei seguenti indicatori di priorità.

- Assenza o indisponibilità di una rete familiare ed amicale;
- Famiglie mono-genitoriali;
- Situazione di accertata precarietà economica, lavorativa, abitativa, sanitaria o situazione di disagio/difficoltà familiare;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 12. Controlli

Le dichiarazioni DSU presentate per la richiesta di prestazioni sociali agevolate sono soggette alle procedure di controllo automatico previste dall'INPS e dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.

Il Comune potrà effettuare i controlli sulla veridicità delle DSU presentate o in forma generalizzata su tutti i richiedenti o in forma puntuale o a campione, per le prestazioni sociali agevolate erogate.

Il controllo puntuale verrà richiesto ed effettuato qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti della DSU. È considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione.

L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.
- b) la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati, come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
- c) l'attivazione di procedure di accertamento e verifica attraverso la Guardia di Finanza.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, sarà adottata ogni misura utile a sospendere, revocare o richiedere la restituzione dei benefici concessi.

Qualora le dichiarazioni presentino irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, i soggetti interessati saranno invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine assegnato e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

Nella seguente tabella sono indicati alcuni riferimenti per le modalità di esecuzione dei controlli, salva in ogni caso l'attivazione di qualsiasi ulteriore modalità di esecuzione degli stessi su iniziativa dei Responsabili dei Comuni, anche derivante dal miglioramento delle procedure amministrative ed informatiche.

Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)	Modalità di esecuzione
La composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
L'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
La eventuale condizione di disabilità	Integrazione documentale a cura del dichiarante per l'individuazione dell'ente certificante.
L'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo delle residenze e riscontro attraverso la consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi esclusi dal controllo automatico previsto dall'Inps tramite l'Agenzia delle Entrate.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Redditi esenti da imposta.	Richiesta riscontro all'INPS, INAIL, e agli altri Enti competenti. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione.
I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione.
I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) di ulteriore documentazione.
Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.
Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione
Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) di ulteriore documentazione
Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio e in caso di mancata corresponsione dal parte del genitore tenuto, dimostrazione di eventuali azioni intraprese a tutela dei figli.
L'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio e ricevute di versamento degli assegni.
Il valore del canone di locazione annuo.	Richiesta di esibizione del contratto di locazione in originale.
Le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle spese.
Le componenti del patrimonio immobiliare.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiesta di riscontro all'Agenzia delle Entrate; ➤ esibizione documentale in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione; ➤ esibizione del Bilancio per i soggetti che risultano titolari di attività di impresa anche in forma societaria.
Per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle detrazioni.
Le donazioni di cespiti.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.

Art. 13. Disciplina delle decorrenze e disposizioni finali

Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo, fatta salva la possibilità di presentare l'ISEE corrente o una nuova attestazione più favorevole. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre la data di scadenza dell'attestazione ISEE.

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Tipologia di welfare A1

Art. 14. Contributi economici a sostegno del reddito

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO: Possono essere destinatari di contributi economici le persone, in stato di bisogno, residenti nel comune o non residenti se previsto da norme specifiche, incapaci di provvedere autonomamente a se stesse o al proprio nucleo familiare. La richiesta di contributo può pervenire su istanza degli stessi o su proposta dell'Assistente Sociale. Il contributo non potrà essere concesso se, secondo la valutazione dell'Assistente sociale, la salute, l'età e le circostanze permettono alla persona di mantenere se stessa e il proprio nucleo familiare o se il tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare risulta più elevato rispetto alla situazione reddituale dichiarata.

In caso di debiti nei confronti del Comune, l'eventuale contributo economico dovrà essere utilizzato al fine di coprire, anche parzialmente, gli stessi. È fatta salva la possibilità di derogare al presente principio per gravi situazioni opportunamente documentate e su valutazione dell'Assistente Sociale.

Il contributo può essere erogato al richiedente o al soggetto creditore.

FINALITÀ DEL CONTRIBUTO:

- contribuire a ristabilire un equilibrio familiare gravemente compromesso per ragioni contingenti;
- garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona tra cui rientrano l'assistenza socio-sanitaria, e le necessarie contribuzioni in caso di ricovero presso strutture residenziali o semiresidenziali;
- favorire la socializzazione, l'educazione, l'integrazione di minori la cui famiglia versa in situazioni socio-economiche e/o ambientali svantaggiate o soggetti a provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
- favorire la cura, la socializzazione, l'educazione, l'integrazione di adulti portatori di disabilità.

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO: Il contributo può essere:

- contributo ordinario, ossia il contributo mensile finalizzato al raggiungimento del minimo vitale, a seguito di valutazione dell'Assistente sociale. Il contributo può consistere nel pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione, generi alimentari, pasti, rette, tariffe o per coprire spese relative all'acquisto di farmaci, di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio richieste dal medico curante e non a carico del Servizio Sanitario Nazionale o quando non sia possibile farvi ricorso, o di altre situazioni causa del disagio socio-economico.

Le richieste di contributo ordinario saranno evase con cadenza almeno trimestrale, al fine di consentire una idonea programmazione dell'utilizzo delle risorse economiche disponibili.

- contributo economico straordinario, che consiste in una somma una tantum quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare.
- contributi a indigenti di passaggio, ossia interventi che rivestono carattere di urgenza, di scarsa entità, erogati ad indigenti di passaggio, non residenti nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. L'intervento sarà contenuto nei limiti strettamente necessari al superamento della contingente situazione di bisogno e può consistere in acquisto diretto di generi di prima necessità o buoni pasto, acquisto diretto di biglietti ferroviari personali per il raggiungimento della località di residenza del nucleo familiare, erogazione di contributi in denaro di modica entità nei casi in cui non si ritiene opportuno intervenire secondo le modalità indicate nei precedenti punti.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: L'entità del contributo dipende dal valore ISEE del nucleo familiare e dalla valutazione dell'assistente sociale, annualmente non potrà superare la differenza tra il minimo vitale e l'ISEE del nucleo.

$$\text{Importo massimo annuo erogabile} = \text{minimo vitale} - \text{ISEE}$$

Il contributo non può essere concesso al richiedente che non dimostri di aver fatto un uso economico dei beni immobili di cui è eventualmente proprietario. In particolare non potrà essere concesso a chi, essendo proprietario di più unità immobiliari, non le abbia concesse, ad esclusione dell'alloggio di abitazione, in locazione o in vendita per il proprio sostentamento.

Art. 15. Contributi economici per affidi di minori a famiglie

OGGETTO DEL CONTRIBUTO: Sostegno economico, proposto dall'Assistente Sociale, nell'ambito di un progetto di affido, finalizzato al mantenimento, alla cura e all'educazione di minori in assenza di famiglia d'origine o da essa allontanati per disposizione dell'autorità giudiziaria.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: Il contributo mensile previsto per affidi ordinari è stabilito annualmente dalla Giunta comunale nell'importo minimo di € 400,00, per il tempo pieno, riparametrato in caso di affidi part-time.

Nel caso di affidi complessi (ad esempio: minori portatori di handicap, adolescenti con problemi di devianza), o in caso di spese straordinarie, l'Assistente Sociale, in collaborazione con i servizi competenti, valuterà un'integrazione del suddetto contributo.

Art. 16. Diritto di informazione

Le generalità degli assegnatari dei contributi saranno inserite nell'Albo dei beneficiari dei contributi e saranno rese pubbliche nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DELLE RETTE

Tipologia di welfare A2

Art. 17. Contributi ad integrazione rette di ricovero di anziani o disabili

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO: Possono essere destinatari di contributi economici le persone anziane e/o disabili ospiti presso strutture residenziali pubbliche e/o private accreditate.

Il Servizio Sociale verifica preventivamente, tramite progetto di aiuto elaborato dall'Assistente Sociale, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o disabile nel suo ambiente familiare, anche tramite il ricorso ad altri servizi socio-assistenziali e sanitari. Nel progetto di aiuto potranno essere coinvolti soggetti facenti parte della rete parentale del soggetto richiedente.

FINALITÀ DEL CONTRIBUTO: L'integrazione della quota socio assistenziale della retta a carico del Comune è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale. Il contributo potrà essere erogato direttamente al soggetto richiedente o a un suo familiare o direttamente alla struttura ospitante.

ACCESSO AL CONTRIBUTO: Possono accedere al contributo comunale ad integrazione della retta coloro che:

- abbiano un ISEE, determinato ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 159/2013 inferiore al valore previsto per la Fascia massima di cui all'art. 6 del presente regolamento.
- siano titolari di patrimonio mobiliare che, detratto dell'importo di euro € 3.000,00, non sia sufficiente a coprire la retta di ricovero.
- non siano in possesso di proprietà immobiliari (ad eccezione della casa di abitazione principale); fatta salva l'impossibilità di monetizzare eventuali proprietà immobiliari o quota parte di esse, situazione che dovrà essere opportunamente valutata.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: La misura massima dell'intervento economico integrativo è determinata dalla differenza tra la retta applicata dalla struttura e la quota di compartecipazione sostenibile dall'assistito, tenendo conto che l'anziano e/o il disabile concorre al pagamento della retta mediante il versamento delle pensioni, rendite, indennità e ogni altro emolumento percepito, al netto di una quota mensile per le spese personali corrispondente al 20% dell'assegno sociale erogato dall'INPS, arrotondato per eccesso.

L'integrazione economica per il pagamento della retta socio-assistenziale di ricovero sarà oggetto di rivalutazione annuale o comunque ogniqualevolta si modificassero le condizioni economiche dell'assistito.

Rimane salva la possibilità di derogare ai criteri meramente reddituali, per particolari situazioni opportunamente documentate e dopo attenta valutazione da parte dell'Assistente Sociale referente.

Art. 18. Contributi ad integrazione rette per servizio diurni per disabili

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO: Possono essere destinatari di contributi economici le persone disabili adulte per le quali il progetto di intervento sociale, anche in collaborazione con i servizi territoriali competenti, preveda la frequenza presso centri diurni non residenziali sociali e/o socio-sanitari, al fine di favorire la permanenza dei soggetti con handicap grave nell'ambiente familiare e sostenere l'assistenza per l'autonomia e le relazioni. Nel progetto di aiuto potranno essere coinvolti soggetti facenti parte della rete parentale del soggetto richiedente.

FINALITÀ DEL CONTRIBUTO: L'integrazione della quota socio assistenziale della retta a carico del Comune è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale. Il contributo potrà essere erogato direttamente al soggetto richiedente o a un suo familiare o direttamente alla struttura.

ACCESSO AL CONTRIBUTO: Possono accedere al contributo comunale ad integrazione della retta coloro che:

- abbiano un ISEE, determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 inferiore al doppio del valore previsto per la Fascia massima di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: La misura massima dell'intervento economico integrativo comunale è determinata dalla differenza tra la retta applicata dalla struttura e la quota di compartecipazione a carico dall'assistito, differenziata in base alla fascia ISEE come sotto indicato.

Contributo massimo comunale: Retta struttura – {
*quota compartecipazione carico assistito con ISEE fascia A,
pari a max 30% dell'importo della retta media applicata dalle strutture,
per un importo massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale*
*quota compartecipazione carico assistito con ISEE > fascia A,
pari a max 40% dell'importo della retta media applicata dalle strutture,
per un importo massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale*

Rimane salva la possibilità di derogare ai criteri meramente reddituali, per particolari situazioni opportunamente documentate e dopo attenta valutazione da parte dell'Assistente Sociale referente.

CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Tipologia di welfare A3

Art. 19. Servizio di accoglienza di minori in strutture residenziali o semiresidenziali

Il servizio consiste nell'assunzione della spesa relativa al mantenimento di minori accolti in strutture residenziali, semiresidenziali o affidamento familiare, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o pubblica competente, in presenza di gravi problematiche di tutela o protezione.

L'allontanamento del minore non pregiudica l'obbligo dei genitori, che mantengono la potestà genitoriale, al mantenimento del figlio, secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia.

La capacità contributiva dei genitori viene determinata in base all'ISEE.

Percentuale di compartecipazione	ISEE
0,00% della retta / spesa	Isee < valore doppio del limite ISEE di fascia massima
30,00% della retta / spesa	Isee > valore doppio del limite ISEE di fascia massima

In caso di più figli, la quota dovuta per il figlio successivo al primo è ridotto del 50%.

Art. 20. Servizio di Assistenza domiciliare educativa minori

Il servizio di assistenza domiciliare a minori è rivolto a minori che provengono da contesti familiari fragili o di deprivazione culturale e/o affettiva e/o che presentano deficit di vario genere con la finalità di sostegno del minore all'interno del proprio contesto familiare e di recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa e sociale. Gli interventi sono attivati su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o segnalazione dei servizi sociali e specialistici, in base al progetto educativo a favore del minore e della sua famiglia. Il servizio è gratuito per il suo carattere preventivo e non è da considerarsi servizio a domanda individuale.

Art. 21. Servizio di Assistenza Scolastica minori disabili

Il servizio consiste nell'affiancare gli alunni con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive che frequentano istituti scolastici fino alla scuola secondaria di primo grado, o diversamente previsto dalle normative vigenti, con personale specializzato al fine di fornire l'assistenza per l'autonomia e favorire la comunicazione, ai sensi della Legge n.104/92, art. 12, in base alla certificazione del Servizio Sanitario specialistico e/o alla segnalazione delle istituzioni scolastiche.

Il servizio è gratuito in quanto finalizzato al sostegno dell'educazione e all'integrazione scolastica.

Art. 22. Servizio Asilo Nido

Il servizio è disciplinato dal Regolamento Comunale per la Gestione dell'Asilo Nido.

Gli utenti corrispondono una retta giornaliera, a seconda del proprio ISEE, o la retta massima in caso di non presentazione di alcuna documentazione reddituale.

In caso di assenza per malattia del bambino non sono previste riduzioni sulla retta giornaliera del servizio. In caso di infortunio del bambino nella struttura comunale, i giorni di assenza sono rimborsati al 100%.

Il servizio, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per la Gestione dell'Asilo Nido, prevede un'articolazione oraria differenziata tra frequenza a tempo pieno e frequenza part-time. Inoltre le famiglie possono

accedere ai servizi di post-nido, laddove istituito. Le famiglie possono scegliere la frequenza in base alle loro esigenze, tenendo conto che tale scelta viene effettuata all'inizio dell'anno scolastico e deve essere mantenuta fino alla fine del medesimo anno scolastico, salvo gravi e documentati motivi.

La retta giornaliera per la frequenza a tempo pieno è calcolata in percentuale sul costo medio giornaliero per bambino.

La retta giornaliera per la frequenza a part-time è calcolata applicando una riduzione del 20% sulla retta giornaliera a tempo pieno.

In caso di fratelli contemporaneamente frequentanti il nido, a ciascun bambino è applicata una riduzione del 10% sulla retta dovuta.

La tariffa del post-nido (mensile, fissa, non soggetta a riduzione né per ISEE né per mancata frequenza, né per disdetta durante l'anno dal servizio post-nido), ammonta a max € 25,00.

Reddito	Retta giornaliera
Fascia A: Indigenza	Max 20%
Fascia B	Max 25%
Fascia C	Max 30%
Fascia D	Max 35%
Fascia E	Max 40%
Fascia F	Max 45%
Fascia G	Max 50%
<i>NON RESIDENTI</i>	<i>100%</i>

Inoltre gli utenti sono tenuti a corrispondere il pagamento della quota pasto in base ai criteri e alle tariffe vigenti per il servizio Refezione Scolastica, secondo quanto stabilito al successivo art. 25.

Art. 23. Servizio di Assistenza Domiciliare

Il Servizio è disciplinato dal Regolamento di Organizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare in vigore.

Trattasi di prestazioni sociali finalizzate a favorire la permanenza di persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia nel proprio ambito familiare.

Il richiedente è tenuto a corrispondere una quota per ogni intervento usufruito, determinata in base alla fascia ISEE di appartenenza.

Fascia A	Fascia B e C	Fascia D e E	Fascia F e G
Gratuito	max 20% del costo orario del servizio	max 40% del costo orario del servizio	max 60% del costo orario del servizio

Art. 24. Servizio Pasti a domicilio

Il servizio pasti a domicilio rientra tra le prestazioni previste dal Servizio di Assistenza Domiciliare, finalizzato l'autonomia di vita della persona fragile nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare.

Il pagamento del servizio pasti a domicilio è dovuto se l'ISEE dell'utente è superiore alla Fascia A. La quota a carico dell'utente è definita in base al costo pieno del pasto, così come determinato dal Servizio Scolastico.

Art. 25. Servizio di Refezione Scolastica

Il Servizio di Refezione Scolastica prevede la corresponsione di una retta per ogni pasto consumato, pertanto in caso di assenza, non è previsto alcun addebito.

La retta è determinata in base all'attestazione ISEE presentata, o in sua assenza, è applicata d'ufficio la retta massima.

In caso di più fratelli iscritti al servizio, indipendentemente dalla scuola/classe frequentata, è applicata una retta:

- non superiore al 90% per il primo e secondo fratello
- non superiore al 80% per il terzo fratello
- non superiore al 70% per i successivi fratelli

della quota intera, come sotto indicata, eccetto in caso di appartenenza alla fascia A, o di non residenti.

Reddito	Quota Intera
Fascia A, Indigenza	Max 30% del costo pieno del pasto
Fascia B	Max 65% del costo pieno del pasto
Fascia C	Max 77,5% del costo pieno del pasto
Fascia D	Max 80% del costo pieno del pasto
Fascia E	Max 82,5% del costo pieno del pasto
Fascia F	Max 85% del costo pieno del pasto
Fasce G	Max 90% del costo pieno del pasto
<i>NON RESIDENTI</i>	<i>100% del costo pieno del pasto</i>

Art. 26. Servizi scolastici: pre-post scuola e trasporto

L'iscrizione ai servizi scolastici comporta il pagamento della corrispondente retta per tutto l'anno scolastico, salvo disdetta scritta, da presentare al settore competente entro la fine del mese antecedente a quello di disdetta. L'iscrizione può essere effettuata entro la fine del mese precedente alla richiesta di inizio servizio.

L'importo mensile è interamente dovuto, indipendentemente dai giorni di frequenza del mese.

Qualora, da calendario scolastico, il servizio fosse inferiore a 15 giorni consecutivi nel mese, è applicata la tariffa mensile ridotta del 50%.

La retta è da intendersi unica ed indifferenziata, la cui misura è annualmente definita in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 27. Servizio di Centri Diurni Estivi per Minori

Il servizio di Centri Diurni Estivi per minori comprende il *Centro Estivo per la Scuola dell'Infanzia* e il *Centro Estivo per le scuole primaria e secondaria di primo grado*, che si svolgono nel periodo di sospensione dell'attività scolastica in base ad un calendario che viene stabilito dal servizio comunale competente.

La retta settimanale è unica, pari a massimo il 90% del costo medio settimanale stimato del servizio.

Casi di riduzione:

- Bambini di nuclei familiari appartenenti alla **fascia A**: retta non superiore al 40% rispetto alla quota settimanale.
- **Fratelli**: riduzione del 20% sulla retta settimanale in caso di fratelli contemporaneamente iscritti al centro estivo.

Non residenti: retta settimanale pari al costo pieno settimanale stimato del servizio.

La tariffa del servizio come sopra determinata non comprende il costo del pasto. I minori frequentanti corrispondono al gestore l'intero costo pasto. E' altresì escluso dalla tariffa centro estivo l'eventuale costo per l'ingresso in piscina.

Art. 28. Servizi di Trasporto sociale

- **Servizio trasporto continuativo disabili**: consiste nel trasporto di persone con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 che frequentano le unità d'offerta sociali (ad esempio: centri socio educativi, servizi formazione all'autonomia) o sociosanitarie (ad esempio: centri diurni disabili) o altre strutture in base alle normative vigenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai mezzi di trasporto pubblico, al fine di favorire la mobilità, la permanenza a domicilio e l'autonomia delle persone con disabilità, nei limiti delle risorse comunali disponibili in termini di risorse economiche e strumentali ovvero nei limiti della disponibilità dei posti a disposizione dei mezzi utilizzati.

Il comune può avvalersi di associazioni di volontariato o soggetti del terzo settore per il servizio di trasporto comunale che viene effettuato prioritariamente nell'arco di 30 chilometri di distanza dal comune di Bareggio; laddove previsto possono essere altresì erogati all'utenza, buoni per l'acquisto di servizi di trasporto.

Le richieste vengono verificate con cadenza annuale dal servizio sociale al fine di stabilire le priorità per l'accesso stabilite dal presente regolamento.

Il servizio sociale può, solo in caso di disponibilità di risorse, attivare trasporti continuativi di persone con disabilità certificata verso luoghi diversi da quelli elencati al punto precedente rappresentando comunque la priorità per l'accesso al servizio, al fine di rispondere a bisogni con finalità di tipo educativo, aggregativo e di inclusione.

Il servizio trasporto continuativo disabili è gratuito.

- **Servizio trasporto continuativo anziani**: consiste nel trasporto di persone anziane con ridotta capacità motoria verso il centro anziani del territorio, che il Comune può attivare nel caso di disponibilità di mezzi e risorse.

Il servizio è gratuito.

- **Servizio di trasporto sociale sporadico**: consiste nel trasporto non continuativo di persone con disabilità o soggetti in situazione di disagio fisico e/o socio economico che può essere attivato dal comune verso luoghi di cura, servizi pubblici e di pubblica utilità, luoghi di aggregazione. Tale servizio è finalizzato al supporto della persona singola e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa. Può essere garantito esclusivamente nei limiti delle risorse economiche e strumentali disponibili. Criterio economico per l'accesso al servizio: Isee non superiore alla fascia massima prevista all'art. 6 del presente regolamento.

Condizioni di priorità nell'accesso al servizio:

- disabilità certificata ai sensi della L. 104/92;
- condizioni di bisogno socio-economico o familiare attestato dall'Assistente sociale;
- situazione di difficoltà di deambulazione o motorie attestata da certificazione medica;
- età superiore a 75 anni.